

R.G. 8182/2022

C.C. 07.09.2022

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA SEZ. IV

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. 8182/22 CON RICHIESTA DI  
MISURE CAUTELARI EX ART. 56 CPA E ISTANZA EX ART 116 COMMA 2

C.P.A

Della dott.ssa **Martina Mavaro**, nata a Palermo in data 29.01.1990, c.f. MVR MTN 90A69 G273E, residente a Palermo in Via Aspromonte n. 9, rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Girolamo Rubino (CF: RBN GLM 58P02 A089G – PEC: [girolamorubino@pec.it](mailto:girolamorubino@pec.it) fax 0918040219) sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Giuseppe Impiduglia (CF: MPD GPP 81T10 AO89A – PEC: [giuseppeimpiduglia@pec.it](mailto:giuseppeimpiduglia@pec.it) – fax 0918040204) con domicilio digitale: [girolamorubino@pec.it](mailto:girolamorubino@pec.it)

CONTRO

- Il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma;
- La **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- Dell'avv. **Giorgio Lombardo** nato a Palermo in data 07.03.90, c.f. LMBGRG90C07G273A, pec: [giorgiolombardo@arubapec.it](mailto:giorgiolombardo@arubapec.it);

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- Dell'Avviso del 28 luglio 2022 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia) dal quale si evince che, “*con provvedimento prot. n. 10823.ID del 28 luglio 2022...*”, sono state assegnate le sedi spettanti ai vincitori del “*concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo Funzionario da*

*inquadrate nell'Area funzionale terza, Fascia economica FI, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia Profilo FMG", nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante (doc. 1)*

- Del provvedimento prot. n. 10823.ID del 28 luglio 2022, a firma dei direttori generali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante;

- L'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 28.07.22 e recante le sedi assegnate ai vincitori del suddetto concorso, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante (doc. 2);

- L'Avviso del 04 agosto 2022 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia) con il quale è stata resa nota la ripubblicazione dell'elenco delle sedi assegnate ai vincitori del suddetto concorso, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante (doc. 3);

- L'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 04.08.22 recante le sedi assegnate ai vincitori del suddetto concorso, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante (doc. 4);

- Per quanto possa occorrere, della nota del Ministero della Giustizia prot. n. 299780 del 05.08.22 e dell'allegato contratto da sottoscrivere al momento dell'assunzione in servizio, nella parte in cui la ricorrente risulta assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero (anziché al Tribunale di Agrigento) ed è stata onerata di prendere servizio - a pena di decadenza - in data 05.09.22 (doc. 5).

- Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

#### **NONCHÈ PER L'ANNULLAMENTO**

Del silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. n. 241/90, sull'istanza di accesso presentata dalla dottoressa Martina Mavaro (alle amministrazioni resistenti) in

data 21.06.22 e volta ad acquisire: “1) *Copia della propria domanda di partecipazione al suddetto concorso*; 2) *Copia dei verbali relativi alla valutazione dei propri titoli nonché la scheda relativa alla valutazione degli stessi*” (doc. 6).

### **NONCHÉ PER L’EMANAZIONE**

Nei confronti delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso sopra citata.

### **FATTO**

In data 26 luglio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 il bando del “*concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo Funzionario da inquadrare nell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia Profilo FMG*” (doc. 2 allegato al ricorso principale).

L’art. 9 del bando - rubricato “*Valutazione dei titoli*” – dispone; “*La commissione esaminatrice assegnerà un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri:*

***b) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo...***

Il successivo art. 10 – rubricato “*Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli*” dispone “*Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:*

***... ii. l’aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98...***”;

Dunque, ai sensi del bando, l’aver svolto, con esito positivo, lo stage/tirocinio presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) rappresenta sia un titolo aggiuntivo (art. 9) sia un titolo preferenziale (art. 10).

L’odierna ricorrente – in possesso dei requisiti prescritti dal bando - ha presentato domanda di partecipazione al concorso

La dottoressa Mavaro ha indicato nella propria domanda di avere svolto presso il Tribunale di Milano (nel periodo compreso tra il 04/04/2016 ed il 04/11/2017 – doc. 3 allegato al ricorso introduttivo), con esito positivo, lo *stage* ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno.

La domanda di ammissione al concorso è stata inviata per via telematica, compilando il modulo *on line* sul sito <https://concorsipersonale.giustizia.it/registrazione-ripam/pages/main.jsf>, dal quale non è possibile in alcun modo visionare la domanda presentata.

Inoltre, all'epoca di presentazione della domanda, il sistema non consentiva di scaricare la domanda inoltrata, ma soltanto la ricevuta di invio, così come si evince anche dal manuale di istruzioni alla compilazione della domanda (doc. 4 allegato al ricorso).

Tra il 12 e il 18 novembre 2019 si sono tenute le prove preselettive, che la ricorrente ha superato.

Successivamente si sono tenute la prova scritta e la prova orale, entrambe superate dalla ricorrente con un punteggio rispettivamente di 24,6/30 e 28/30.

In data 17 dicembre 2021, in sede di comunicazione dell'inizio e della calendarizzazione della prova orale, con apposito avviso, Formez ha disposto che : *“I candidati dovranno inviare, entro e non oltre la data prevista per la prova stessa, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprovanti il possesso dei titoli o il diritto alla riserva dei posti di cui agli articoli 1, 9 e 10 del bando di concorso, già dichiarati nella domanda di partecipazione”* (doc. 5).

Pertanto, con apposita pec del 26.12.21, la ricorrente ha provveduto a inoltrare l'autocertificazione relativa allo svolgimento del suddetto *stage*/tirocinio (doc. 6 allegato al ricorso introduttivo).

In data 15.06.22, la P.A. ha pubblicato la graduatoria finale del concorso per cui è controversia (doc. 1 allegato al ricorso introduttivo).

In tale graduatoria (impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio) la ricorrente è stata collocata tra i soggetti vincitori, nella posizione n. 1.203 con un punteggio pari a 52,6 (doc. 1).

Sul punteggio ottenuto e sulla posizione conseguita dalla ricorrente hanno inciso - in modo decisivo - la mancata assegnazione di punti 6 per il suddetto *stage*/tirocinio, che è stato (inopinatamente e inspiegabilmente) valutato dalla P.A. solo quale titolo di preferenza e non anche come titolo aggiuntivo.

L'attribuzione dei 6 punti aggiuntivi per lo svolgimento del tirocinio, avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio pari a 58,6 e l'inserimento nella posizione n. 331 (*ex aequo* con gli altri concorrenti che hanno riportato il medesimo punteggio).

**Il punteggio corretto e la conseguente ricollocazione in graduatoria avrebbero consentito alla ricorrente - come si chiarirà appresso - di ottenere una sede in Sicilia (ossia nella regione in cui la ricorrente risiede, ha il centro dei propri interessi e dei propri affetti e dove attualmente lavora, in qualità di Addetto all'Ufficio per il Processo presso la Corte d'Appello di Palermo) e, segnatamente, ad Agrigento.**

A seguito della pubblicazione della graduatoria, la ricorrente, con pec del 16 giugno 2022, ha presentato istanza di correzione in autotutela della graduatoria (doc. 7 allegato al ricorso introduttivo).

Tale istanza è rimasta priva di riscontro.

Inoltre, con pec del 21 giugno, la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti al fine di acquisire *1) Copia della propria domanda di partecipazione al suddetto concorso; 2) Copia dei verbali relativi alla valutazione dei propri titoli nonché la scheda relativa alla valutazione degli stessi*" (doc. 8 allegata al ricorso introduttivo).

Anche tale istanza è rimasta priva di riscontro.

Pertanto, mercè il presente atto, si chiede (anche) l'adozione - da parte di Codesto Ecc.mo TAR - di un ordine di esibizione avente ad oggetto la suddetta documentazione (e in particolare copia della domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente).

Frattanto, con provvedimento del 28 giugno 2022 dei Direttori Generali dei competenti dipartimenti del Ministero della Giustizia, sono state indicate le sedi di servizio e le modalità di scelta mediante piattaforma informatica, disponendosi che: *"Tutti i candidati collocati utilmente nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della*

giustizia (G.U. n. 59 del 26 luglio 2019), parteciperanno, nelle giornate comprese tra il 1° e il 12 luglio 2022, alla procedura di scelta della sede, tramite piattaforma informatica” (doc. 9 allegato al ricorso introduttivo).

La ricorrente avrebbe, dunque, dovuto scegliere - entro il 12 luglio - la sede di servizio sulla base del punteggio alla stessa erroneamente assegnato.

Pertanto, la dottoressa Mavaro si è vista costretta a proporre il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l’annullamento, previa sospensione: a) *“Della Graduatoria di merito del “concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo Funzionario da inquadrare nell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia Profilo FMG”, approvata con PdG del 14 giugno 2022, prot. N. 8810.ID, pubblicata 15 giugno 2022 sul sito <http://giustizia.it>, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata nella posizione n. 1203, con un punteggio pari a 52,6 (anziché nella posizione n. 331 con un punteggio pari a 58,6), per effetto della mancata valutazione del titolo aggiuntivo (punto 6) di cui all’art. 9 comma 1 lettera b del bando; 2) “Per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del bando della procedura per cui è controversia, nelle parti che verranno appresso meglio specificate”; 3) “Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale”.*

Con il ricorso introduttivo del giudizio è stata, altresì, chiesta l’adozione di una misura cautelare presidenziale ex art. 56 c.p.a. segnalando che *“nelle more della pronuncia collegiale, la ricorrente sarebbe costretta - entro il 12 luglio - a scegliere la sede sulla base del punteggio illegittimamente assegnatole e dovrebbe, conseguentemente, prendere servizio in una sede diversa e meno gradita rispetto a quella cui ha diritto o a rinunciare definitivamente al posto a tempo indeterminato di cui al concorso per cui oggi è controversia”.*

Il Presidente del TAR Lazio Roma sez. IV, con Decreto n. 4367/22 del 12.07.22, ha accolto la suddetta richiesta di misura cautelare e - “previa interinale sospensione degli atti gravati” - ha ammesso la ricorrente “alla indicazione delle sedi in ordine di preferenza”.

Tuttavia, le amministrazioni resistenti hanno omesso di tenere conto del suddetto Decreto Presidenziale e – con provvedimento prot. n. 10823.ID del 28 luglio 2022 - hanno assegnato la ricorrente ad una sede diversa da quella spettante.

In particolare, dall’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 28.07.22 (e ripubblicato in data 04.08.22) emerge che la ricorrente è stata illegittimamente assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, sede alla stessa spettante (cfr. doc. 1, 2, 3, 4).

Inoltre, con successiva nota del Ministero della Giustizia prot. 299780 del 05.08.22 (cui è stato allegato il contratto di lavoro da sottoscrivere al momento dell’assunzione), la ricorrente è stata resa edotta dell’onere di prendere servizio - a pena di decadenza - in data 05.09.22 (doc. 5).

Dunque, la dottoressa Mavaro – per effetto dei provvedimenti oggi impugnati – sarebbe costretta a trasferirsi, entro il 5 settembre 2022, ad Alghero, ossia in una località distante migliaia di Km dalla propria residenza, dai propri interessi e dai propri affetti.

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti

#### **MOTIVI AGGIUNTI**

#### **I) Sulla Violazione/elusione del Decreto del Presidente del TAR Lazio sez. IV n. 4367/22.**

Come chiarito in punto di fatto, con il ricorso introduttivo del giudizio, la dottoressa Mavaro ha chiesto l’adozione di una misura cautelare presidenziale *ex art. 56 c.p.a.*, segnalando che, *“nelle more della pronuncia collegiale, la ricorrente sarebbe costretta - entro il 12 luglio - a scegliere la sede sulla base del punteggio illegittimamente assegnatole e dovrebbe, conseguentemente, prendere servizio in una sede diversa e meno gradita rispetto a quella cui ha diritto o a rinunciare definitivamente al posto a tempo indeterminato di cui al concorso per cui oggi è controversia”*.

Il Presidente del TAR Lazio Roma sez. IV, con Decreto n. 4367/22 del 12.07.22, ha accolto la suddetta richiesta di misura cautelare e - “previa interinale sospensione degli atti gravati” - ha ammesso la ricorrente “alla indicazione delle sedi in ordine di preferenza”.

Tuttavia, le amministrazioni resistenti hanno omesso di tenere conto del suddetto Decreto Presidenziale e – con provvedimento prot. n. 10823.ID del 28 luglio 2022 - hanno assegnato la ricorrente alla Casa di Reclusione di Alghero (sulla base del

punteggio erroneamente assegnato, ossia punti 52,6) anziché al Tribunale di Agrigento, cui avrebbe avuto diritto sulla base del punteggio spettante (cfr. doc. 1, 2, 3 e 4).

Con email del 05/08/2022 avente protocollo n. 299780 (cui è stato allegato il contratto di lavoro) la ricorrente è stata resa edotta dell'onere di prendere servizio - a pena di decadenza - in data 05.09.22 (doc. 5).

I suddetti provvedimenti risultano, innanzitutto, viziati per violazione/elusione del Decreto del Presidente del TAR Lazio sez. IV n. 4367/22.

In esecuzione del suddetto Decreto Presidenziale, infatti, le Amministrazioni resistenti avrebbero dovuto tenere conto – nell'ambito dell'assegnazione delle sedi - delle preferenze espresse dalla dottoressa Mavaro sulla base dei punti e della posizione effettivamente spettanti (e non di quelli erroneamente attribuiti alla stessa).

Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell'art. 114 comma 4 lettera c), sono inefficaci “*gli atti emessi in violazione o elusione*” dei provvedimenti adottati dal Giudice Amministrativo (e diversi dalle sentenze passate in giudicato).

Donde l'illegittimità, sotto tale primo profilo, dei provvedimenti oggi impugnati.

**II) Sull'illegittimità derivata dei provvedimenti oggi impugnati.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 1 LETT. B) DEL BANDO.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 COST.**

**ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO, DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.**

I provvedimenti oggi impugnati sono, inoltre, affetti da illegittimità derivata.

Ed invero, l'assegnazione presso la Casa di Reclusione di Alghero (anziché presso il Tribunale di Agrigento) rappresenta una diretta e immediata conseguenza dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e a mezzo dei quali la dottoressa Mavaro è stata collocata nella posizione n. 1203, con un punteggio pari a 52,6 anziché nella posizione n. 331 con un punteggio pari a 58,6.

Come già chiarito nel ricorso introduttivo (del quale, in questa sede, si reiterano le censure), la dott.ssa Mavaro è stata, infatti, privata di sei punti a causa della mancata valutazione del titolo aggiuntivo di cui all'art. 9 comma 1 lettera b) del bando.

Al riguardo, si ribadisce che l'art. 9 comma 1 lettera b) del bando - rubricato "Valutazione dei titoli" - prevede l'attribuzione di "punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo".

Ebbene, la ricorrente ha svolto, con esito positivo, lo stage presso il Tribunale di Milano (nel periodo compreso tra il 04.04.2016 ed il 04.11.2017) ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come risulta dalla documentazione rilasciata dal suddetto Tribunale.

Tale titolo avrebbe dovuto essere certamente valutato dalla P.A., con l'attribuzione di punti 6.

Appare, peraltro, utile rilevare che tale titolo era posseduto dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda ed indicato nella stessa.

Ciò è dimostrato inequivocabilmente dal fatto che il suddetto *stage* - non preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo (punti 6) - è stato correttamente valutato dalla P.A. quale titolo preferenziale, ai sensi dell'art. 10 del medesimo bando.

**Ebbene, avendo la P.A. accertato che la ricorrente è in possesso di tale titolo, avrebbe certamente dovuto valutarlo sia per l'assegnazione del punteggio aggiuntivo, sia quale titolo preferenziale.**

Peraltro, la mancata valutazione del suddetto titolo sarebbe illegittima anche, laddove, per mera ipotesi, la ricorrente avesse indicato tale *stage* solo nella parte relativa ai titoli di preferenza e non anche in quella inerente ai titoli aggiuntivi (al riguardo si ribadisce che la ricorrente non è in possesso della propria domanda di partecipazione giacchè: a- la stessa è stata presentata attraverso apposito sistema telematico che non consente di visionare o stampare copia dell'intera domanda, ma soltanto della ricevuta di invio; b - tale domanda non è stata ancora esibita dalla P.A. nonostante la ricorrente abbia chiesto il rilascio di copia della stessa).

Orbene, la P.A. - avendo preso atto che tale titolo è stato dichiarato (anche una sola volta) - avrebbe dovuto valutarlo a tutti i fini previsti dal bando, ossia quale titolo aggiuntivo (art. 9) e quale titolo preferenziale (art. 10).

Al riguardo, Codesto Ecc.mo TAR, in fattispecie similare, ha chiarito che **“il mancato inserimento” di un titolo “nella parte della domanda di partecipazione dedicata agli “ulteriori titoli” non giustifica la mancata valutazione dello stesso, ove tale titolo sia stato, comunque, indicato dal concorrente almeno una volta, segnatamente nella parte relativa ai titoli di accesso** (TAR Lazio Roma Ordinanza sez. IV n. 2640/22 del 21.04.22, cfr. anche sentenza n. 5063 del 26.04.22).

Dunque, sarebbe assolutamente illegittimo e irragionevole omettere la valutazione del suddetto *stage*/tirocinio sol perché la relativa dichiarazione è stata resa una soltanto una volta ed è contenuta in una parte della domanda di partecipazione (ossia quella relativa a titoli di preferenza) anziché (anche) in un'altra (ossia quella relativa ai punteggi aggiuntivi).

Si rileva, al riguardo, che secondo unanime orientamento giurisprudenziale **“l'Amministrazione deve tener conto del complesso delle dichiarazioni del candidato, ... in quanto ciascuna parte della domanda e dei documenti allegati devono interpretarsi avendo riguardo alle altre parti. Sul punto si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale: << la domanda di partecipazione ad un concorso è atto unitario ... pertanto ciascuna parte della domanda deve interpretarsi avendo riguardo alle altre parti >>** (C. di S., sez. IV, 22.5.2000, n. 2930).

Ed, ancora è stato stabilito, in un caso inverso, che: **<< E' illegittima la mancata valutazione di un titolo di merito, nella specie, servizi svolti presso altre Amministrazioni, il cui possesso da parte del candidato... emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese negli allegati alla domanda stessa >>** (T.A.R. Pescara, 13.1.1999, n. 4)” (TAR Campania Napoli sentenza sez. II n. 9478/05, cfr. anche CGA Sezioni Riunite parere n. 9/03 reso all'adunanza del 11 ottobre 2005).

Peraltro, anche laddove – per mera ipotesi – la ricorrente avesse indicato il suddetto *stage* nella (sola) parte relativa ai titoli di preferenza, la P.A. avrebbe dovuto, quanto meno, concedere il soccorso istruttorio alla dottoressa Mavaro, consentendole la necessaria regolarizzazione documentale.

In proposito, appare utile un riferimento all'art. 6 della l. 241/1990, secondo cui **“1. Il responsabile del procedimento: a) ...; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di**

*dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali...”.*

La disposizione in commento, dunque, impone chiaramente al responsabile del procedimento di condurre l'istruttoria, consentendo all'interessato ogni eventuale regolarizzazione documentale si dovesse rendere utile ai fini della definizione del procedimento.

Alla disposizione in esame si affianca anche il principio di leale collaborazione, che impone all'Amministrazione di operare il soccorso istruttorio, consentendo all'interessato la regolarizzazione della documentazione mancante per la definizione del procedimento in questione.

L'obbligo di consentire il soccorso istruttorio è ancora più pregnante nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il candidato abbia fornito un principio di prova del possesso del titolo di cui chiede la valutazione (in particolare la ricorrente ha dichiarato, quanto meno, una volta il possesso del titolo in questione).

Sul punto, la più avvertita giurisprudenza è del tutto unanime nel riconoscere che “La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tale sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica, specie poi nel caso in cui l'errore è certamente addebitabile ad errori, incongruenze od opacità degli atti e dei comportamenti dell'Amministrazione. Ne deriva che qualora gli elementi fossero incompleti, la Commissione deve provvedere al loro completamento in corso di istruttoria e richiedere all'interessato la verifica dell'indicazione fornita al riguardo, secondo quanto previsto nell'art. 6 comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, volto a tutelare la buona fede e l'affidamento del cittadino attraverso la collaborazione dell'Amministrazione al compiuto svolgimento dell'istruttoria nel corso del procedimento” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 04/12/2009, n. 12533 cfr. anche T.A.R. Milano, Lombardia, sez. III, 20/01/2016 e Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2014, n. 4543).

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'attivazione del soccorso istruttorio, in riferimento ai concorsi pubblici, è necessaria proprio per le finalità di detta procedura che, essendo diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19.07.2021, n. 5413; Tar Campania, sez. V, sentenza 17.05.2021, n. 3250).

Si evidenzia, altresì, come giammai la P.A. avrebbe potuto omettere di valutare il suddetto *stage* se solo si considera che lo stesso è stato espletato presso la medesima amministrazione (Ministero della Giustizia) che ha bandito il concorso. A ciò ostano, infatti, le norme che impongono all'amministrazione, di acquisire d'ufficio i documenti in suo possesso.

Al riguardo l'art. 18, comma secondo, della legge n. 241 del 1990, dispone: *“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, **sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente**, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”*.

Inoltre l'art. 43, comma primo, DPR n. 445 del 2000: *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (tra i quali rientrano quelli relativi al “titolo di studio, esami sostenuti... qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica” - NDR) e 47; nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”*.

Dalle su riportate disposizioni emerge, da un lato, il divieto per le amministrazioni pubbliche di imporre ingiustificati oneri di certificazione ai privati, nelle ipotesi in cui esse stesse detengano la documentazione dalla quale risultino i dati rilevanti nel procedimento, dall'altro l'onere, posto a carico dell'interessato, di fornire all'amministrazione gli elementi indispensabili per reperire detti dati.

**Ebbene, si ribadisce che nella fattispecie in esame, la ricorrente ha indicato nella propria domanda il suddetto stage, pertanto, lo stesso avrebbe dovuto essere**

**valutato dalla P.A. a tutti i fini (preferenza e assegnazione di un punteggio aggiuntivo) previsti dal bando.**

Solo per completezza, si rileva che il medesimo *stage* (tirocinio) è stato già valutato alla dottoressa Mavaro dal Ministero della Giustizia ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo nell'ambito di altro concorso (ossia il "*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Codice Pa - Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 410 Unità*" - doc. 12 allegato al ricorso introduttivo), del quale è risultata vincitrice.

Senza in nulla recedere da quanto sopra esposto, con il presente atto, a fini meramente cautelativi, si impugna il bando della procedura per cui è controversia ove inteso nel senso di escludere l'attribuzione di punti 6 ai candidati che abbiano svolto, con esito positivo, il suddetto *stage* presso gli uffici giudiziari, ma lo abbiano indicato una sola volta (nella parte della domanda relativa ai titoli di preferenza).

Al riguardo, la giurisprudenza – in fattispecie simile - ha ritenuto illegittima la clausola del bando che esclude la valutazione dei titoli aggiuntivi/superiori "*qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale*" (TAR Lazio sex. III Ter n. 12613/2021).

Peraltro, il bando - ove inteso nel senso di imporre ai candidati che abbiano svolto il suddetto *stage* di dichiararlo più volte (sia nella parte relativa ai titoli aggiuntivi sia in quella relativa ai titoli di preferenza), si porrebbe in contrasto con i principi in materia di ragionevolezza, buon andamento e non aggravio del procedimento.

**Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che in sede di pubblico concorso trova applicazione il divieto di aggravio del procedimento, codificato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, "che intende non soltanto evitare rallentamenti o costosi appesantimenti burocratici dell'iter amministrativo, ma mira anche ad impedire che l'amministrazione ponga a carico dei privati coinvolti nel procedimento oneri privi di ragionevolezza e di concreta utilità sia per se stessa che per l'interessato"** (Consiglio di Stato, sez. V, 30/07/2008, n. 3804).

Peraltro, la mancata valutazione del suddetto *stage*, in ragione del solo fatto che lo stesso non venga indicato nella domanda di partecipazione due volte (sia quale titolo di

preferenza accesso che quale titolo aggiuntivo), si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità.

Ed invero, *“il principio di proporzionalità (delineato in sede comunitaria) non consente all’Amministrazione pubblica di adottare atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in misura non proporzionata all’interesse pubblico, richiedendo, quindi, l’idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito, la necessità dello stesso e la sua adeguatezza rispetto al sacrificio imposto al privato”* (TAR Lazio - Roma, Sez. III Quater - sentenza 23 ottobre 2009 n. 10361).

Ed infatti, si porrebbe in contrasto con l’interesse pubblico alla selezione dei più meritevoli la mancata valutazione di un titolo (ritenuto rilevante dal bando e pacificamente posseduto dalla ricorrente) in ragione di un’asserita irregolarità solo formale.

**III) Sull’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE;**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E SS. DELLA L. N. 241/90;**

**ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ARBITRIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA;**

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE;**

Come già chiarito in punto di fatto, con istanza inoltrata in data 21.06.22, la ricorrente ha chiesto alle amministrazioni resistenti: *“1) Copia della propria domanda di partecipazione al suddetto concorso; 2) Copia dei verbali relativi alla valutazione dei propri titoli nonché la scheda relativa alla valutazione degli stessi”* (doc. 6).

La documentazione richiesta con la summenzionata istanza di accesso è necessaria a tutelare – in sede giurisdizionale – i diritti e gli interessi legittimi dell’odierna ricorrente ed è evidentemente connessa all’oggetto del ricorso introduttivo del giudizio.

Ed invero, le Amministrazioni resistenti – nella memoria depositata in data 27.07.22 - sostengono di avere omesso di valutare alla ricorrente il suddetto tirocinio formativo in quanto il possesso di tale titolo non sarebbe stato correttamente dichiarato dalla dottoressa Mavaro nella propria domanda di partecipazione.

La controparte, tuttavia, nonostante la copiosa produzione documentale, non ha proceduto a esibire o produrre in giudizio tale domanda.

Pertanto, non v'è chi non veda come la conoscenza integrale degli atti richiesti con la citata istanza di accesso (e segnatamente della suddetta domanda di partecipazione) sia strettamente connessa alle esigenze difensive della sfera giuridica dell'odierna ricorrente.

Ciò nonostante, le Amministrazioni resistenti, con il proprio silenzio, hanno negato il diritto di accesso agli atti all'odierna ricorrente.

Il silenzio oggi impugnato, invero, risulta palesemente illegittimo per violazione degli artt. 22 e ss della L. 241/90.

L'art. 22 della l. 241/90, infatti, riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

In particolare, il citato art. 22 stabilisce che *“L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.”*

La predetta norma garantisce, dunque, il diritto di accesso al titolare di qualsiasi situazione giuridicamente rilevante, che possa venire maggiormente tutelata attraverso la conoscenza diretta dei documenti amministrativi.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che: *“ai sensi dell'art. 22 della l.241/90, il diritto di accesso consiste nel diritto di essere informati degli atti e dei procedimenti che possono incidere sulla sfera giuridica del soggetto, al fine di consentirgli le dovute difese;”* (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 984).

Va, inoltre, aggiunto che la giurisprudenza è concorde nell'insegnare come, nel conflitto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza, *“prevale il primo ogni qualvolta l'accesso viene in rilievo per la cura e la difesa di propri interessi giuridici”*. (Consiglio di Stato, sez. IV, n.1131/98).

Ciò detto, v'è poi da considerare che l'art. 24 della citata L. 241/90, sancisce espressamente che: *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*.

Ebbene, nel caso di specie, non può dubitarsi che la conoscenza integrale della documentazione richiesta dalla dottoressa Mavaro (e cioè: 1) *Copia della propria domanda di partecipazione al suddetto concorso*; 2) *Copia dei verbali relativi alla valutazione dei propri titoli nonché la scheda relativa alla valutazione degli stessi*”) sia strettamente necessaria a tutelare – in sede giurisdizionale – i diritti e gli interessi legittimi della ricorrente.

Dunque, le Amministrazioni odierne resistenti, a fronte della richiesta formulata dalla dottoressa Mavaro, non potevano di certo esimersi dal consentirle il diritto di accesso.

Ed invece, senza alcuna specifica motivazione ed in palese violazione di quanto previsto dagli artt. 22 e ss della L.241/90, le Amministrazioni resistenti sono rimaste del tutto inerti.

In definitiva, l’illegittimo silenzio osservato dalle Amministrazioni resistenti impedisce alla dottoressa Mavaro di tutelare in modo idoneo i propri diritti ed interessi legittimi nel presente giudizio.

Donde la palese illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente.

### **SUL DANNO**

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso, è altrettanto evidente che, nel caso di specie, sussistono anche evidenti profili di *periculum in mora* cui l’odierna ricorrente sarebbe esposta nella (non temuta) ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza cautelare.

Ed invero, nelle more della sentenza di merito (e segnatamente il 5 settembre 2022), la dott.ssa Mavaro sarebbe costretta a prendere servizio - sulla base del punteggio illegittimamente assegnatole – presso la Casa di Reclusione di Alghero, ossia in una località distante migliaia di Km dalla propria residenza, dai propri interessi e dai propri affetti.

Al riguardo, è necessario evidenziare che l’attribuzione dei 6 punti aggiuntivi per lo svolgimento del suddetto tirocinio (punti reclamanti con il ricorso introduttivo) consentirebbe alla ricorrente di ottenere una sede in Sicilia, e segnatamente ad Agrigento.

Ed infatti, nel caso di corretta attribuzione alla ricorrente del punteggio spettante (*i.e.*: assegnazione di punti 6 per il titolo aggiuntivo di cui all’art. 9 comma 1 lettera b del

bando) la ricorrente sarebbe collocata **nella posizione n. 331 con un punteggio pari a 58,6** (anziché nella posizione n. 1.203, con un punteggio pari a 52,6).

Per effetto di tale punteggio, la dottoressa Mavaro verrebbe assegnata alla sede di Agrigento ove, ad esempio, risulta assegnato il dott. Lombardo - odierno controinteressato - collocato nella posizione n. 491 con un punteggio pari a 57.05.

A tal proposito, giova rilevare che la ricorrente ha in Sicilia la propria residenza, il centro dei propri interessi e dei propri affetti (e ivi, peraltro, assiste la nonna disabile). Inoltre, la dottoressa Mavaro, attualmente, presta servizio presso la Corte d'Appello di Palermo come dipendente a tempo determinato, con la qualifica di funzionario addetto all'Ufficio per il processo (doc 11 allegato al ricorso).

L'assegnazione in un'altra (e assai distante) regione determina, dunque, un evidentemente stravolgimento della vita personale della ricorrente.

Nel caso di specie, sussistono, peraltro, i presupposti di *“estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”* previsti dall'art. 56 CPA per la concessione della misura cautelare presidenziale provvisoria.

**Ed invero, nelle more dell'udienza camerale fissata per il 07.09.22, la ricorrente sarebbe costretta – entro il 5 settembre 2022 – a trasferirsi in Sardegna o a rinunciare definitivamente al posto a tempo indeterminato di cui al concorso per cui oggi è controversia (cfr. doc. 5).**

**Peraltro, l'accettazione della suddetta sede (Alghero) costringerebbe la dottoressa Mavaro non solo ad allontanarsi notevolmente dalla propria residenza, dai propri affetti e dai propri interessi ma anche a rinunciare, definitivamente, all'attuale attività lavorativa che la stessa presta, come detto, presso la Corte d'Appello di Palermo con la qualifica di Funzionario, area III, F1 (ovvero la medesima per la quale è stato bandito il bando in questione).**

Appare, dunque, evidente che, nel caso di mancata adozione di un'idonea misura cautelare monocratica, si determinerebbe un gravissimo pregiudizio in capo all'odierna ricorrente in termini di stravolgimento della propria vita familiare o di rinuncia ad un posto di lavoro.

Appare, al riguardo, utile rilevare che - con riferimento a fattispecie similare - il Presidente della IV sezione del TAR Lazio Roma ha accolto la domanda di misura

cautelare monocratica presentata da un candidato, sospendendo il provvedimento che assegnava quest'ultimo ad una sede non gradita e lo onerava di prendere tempestivamente servizio, pena l'esclusione dalla procedura di concorso. Con tale Decreto è stato chiarito che “sussiste l'esigenza cautelare di sospendere il citato provvedimento ministeriale ... nella parte in cui dispone l'assunzione del ricorrente presso la Corte di Appello di Bologna a partire dal ... e ciò al fine di evitare possibili preclusioni in capo al ricorrente ovvero la costrizione ad affrontare un mutamento della propria vita personale...” (Decreto del Presidente del TAR Lazio Roma sez. IV n. 03797/2022 del 15.06.22).

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'adozione della richiesta misura cautelare presidenziale provvisoria volta a consentire che la posizione giuridica fatta valere in giudizio possa incontrare adeguata tutela nelle more del giudizio.

P.Q.M.

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso (come integrato dai presenti motivi aggiunti) nell'albo *online* delle amministrazioni resistenti, *ex art. 41 c.p.a.*, in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

P.Q.M.

#### **VOGLIA S.E IL PRESIDENTE DEL LAZIO - ROMA**

Disporre, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Processo Amministrativo, la provvisoria sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati nella parte in cui prevedono che la ricorrente debba prendere servizio in data 05.09.22 presso la Casa di Reclusione di Alghero e adottare la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

#### **VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R.**

In sede cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati nella parte in cui prevedono che la ricorrente debba prendere servizio in data 05.09.22 presso la Casa di Reclusione di Alghero e adottare la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (eventualmente ordinando alla P.A. il riesame della vicenda) oppure definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

Nel merito, comunque, accogliere il ricorso introduttivo (come integrato dai presenti motivi aggiunti) e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Accogliere l'istanza *ex art. 116 comma 2 cpa* e, per l'effetto, annullare il silenzio formatosi sull'istanza di accesso indicata in epigrafe e, altresì, emanare nei confronti delle amministrazioni resistenti un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dalla dottoressa Mavaro con la predetta istanza di accesso inoltrata in data 21.06.22 e ad oggi non ottenuta.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Ai fini della presente controversia, si dichiara che il presente atto è esente da contributo unificato, avendo il medesimo oggetto del ricorso principale o, comunque, non ampliando in modo considerevole l'oggetto della controversia.

Con salvezza di ogni altro diritto.

Palermo,

*Avv. Girolamo Rubino*

*Avv. Giuseppe Impiduglia*